

BGer 1C 168/2014 vom 27. Februar 2014

Bundesgericht, 2014-02-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_168_2014

FR: TF 1C 168/2014 du 27 février 2014

IT: TF 1C 168/2014 del 27 febbraio 2014

Regeste

ricomposizione particellare | Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).

E. 1.2

L'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico contro una decisione pronunciata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF) nel quadro di una procedura di raggruppamento terreni (art. 82 lett. a LTF), la tempestività del gravame (art. 100 cpv. 1 LTF) e la legittimazione del ricorrente (art. 89 cpv. 1 LTF) sono pacifiche.

E. 1.3

Come noto alla patrocinatrice del ricorrente, secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nel ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto. Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 138 I 274 consid. 1.6; 136 I 229 consid. 4.1). Per di più, quando il ricorrente invoca, come in concreto, la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale (divieto dell'arbitrio, principio di proporzionalità, garanzia della proprietà, diritto di essere sentito), il Tribunale federale, in applicazione dell' art. 106 cpv. 2 LTF , esamina le censure sollevate soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 138 I 171 consid. 1.4). In questa misura, argomentazioni vaghe, come quelle adottate nel ricorso in esame, non sono quindi ammissibili (DTF 134 I 83 consid. 3.2).

E. 2.1

Il Giudice delegato ha qualificato il ricorso, di contenuto sostanzialmente identico a quello oggetto del litigio relativo alla fattispecie oggetto delle sentenze 15 ottobre 2013 della Corte cantonale e 26 novembre 2013 del Tribunale federale e rivolto contro la precedente decisione della Commissione di ricorso, come temerario. A ragione. In effetti, l'atto di ricorso si limita a riprendere le argomentazioni già sviluppate nel quadro del gravame precedente, respinto dalla Corte cantonale, inerenti alla contestata tardività dell'impugnativa presentata contro l'espropriazione del fondo litigioso. Il ricorrente disattende che dette censure non sono state esaminate nel merito a causa dell'accertata tardività del suo ricorso. Nella misura in cui il ricorrente ripropone dette critiche, è pertanto rettamente che l'istanza precedente ha respinto il gravame.

E. 2.2

Certo, il ricorrente sostiene che la proroga dei termini per la picchettazione/terminazione e l'immissione in possesso provvisoria dei nuovi fondi, con la relativa possibilità di ricorrere contro le decisioni di prima istanza entro il 30 aprile 2014, pubblicata nel Foglio ufficiale n. 98/2013 del 6 dicembre 2013 pag. 9473 seg., costituirebbe un fatto nuovo, per cui egli in buona fede potrebbe ritenere d'aver ricevuto una restituzione in intero contro il lasso dei termini. Insistendo nuovamente sulla mancanza di un avviso personale ai proprietari dei fondi, il ricorrente disconosce che, come ricordato nella sentenza 1C_841/2013 del 26 novembre 2013, egli ha comunque avuto conoscenza delle risultanze della ricomposizione particellare, per cui doveva impugnarla tempestivamente (consid. 2.1, 2.3 e 2.4). Ora, la Corte cantonale ha ritenuto che il ricorrente non poteva ricorrere nuovamente contro la decisione 20 ottobre 2012 della Commissione di ricorso, già oggetto di impugnativa, riproponendo le medesime censure e domande addotte nella precedente procedura ricorsuale, già evasa. Disattendendo del tutto l'obbligo di motivazione che gli incombe (DTF 138 I 171 consid. 1.4; 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5; 133 IV 286 consid. 1.4) e limitandosi ad addurre semplicemente ch'egli avrebbe indiscutibilmente avuto un diritto a un'informazione preliminare puntuale e personale, il ricorrente non dimostra del tutto l'arbitrarietà della predetta argomentazione della Corte cantonale (DTF 138 I 49 consid. 7.1 e rinvii). Per il resto si può rinviare ai motivi esposti nella sentenza del 26 novembre 2013.

E. 3.1

Nella minima misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto. Le spese giudiziarie, ridotte tenuto conto della situazione finanziaria del ricorrente, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), la domanda di gratuito patrocinio dovendo chiaramente essere respinta visto che l'atto di ricorso era manifestamente privo di ogni possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF).

E. 3.2

L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto sia la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo (art. 103 LTF) sia quelle cautelari (art. 104 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.